

degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile in quanto applicabili.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3°, del D.P.R. n. 483/1997 al fine di stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, la Commissione prende visione dell'art. 73, relativo alla suddivisione dei punteggi a disposizione per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame.

La Commissione prende atto che, per il presente concorso, dispone complessivamente di punti 100, così ripartiti:

**20 punti per i titoli;**  
**80 punti per le prove d'esame.**

Gli 80 punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

**30 punti per la prova scritta;**  
**30 punti per la prova pratica;**  
**20 punti per la prova orale.**

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

- titoli di carriera	<b>punti 10</b>
- titoli accademici e di studio	<b>punti 3</b>
- pubblicazioni e titoli scientifici	<b>punti 3</b>
- curriculum formativo e professionale	<b>punti 4</b>

La Commissione prende atto a questo punto, che le prove d'esame relative al presente concorso, in base all'art. 72 del D.P.R. n. 483/1997 sono le seguenti:

prova scritta: tema sulle materie oggetto del presente concorso.

prova pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attività del servizio.

prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonché sulle materie oggetto del presente concorso.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 483/1997 il superamento di ciascuna delle previste prove, scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai sensi degli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 483/1997 l'ammissione alle prove pratica e orale, è subordinata al raggiungimento, rispettivamente nelle prove scritta e pratica, del punteggio minimo sopra indicato.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 483/1997 sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

A. P. G. 4

La Commissione procede quindi alla fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali come di seguito esplicitati:

- esattezza delle affermazioni
- aderenza all'argomento/tema trattato
- completezza nella trattazione dell'argomento/tema
- organizzazione e ordine complessivo nell'esposizione.

Successivamente la Commissione, preso atto di quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997 procede alla determinazione dei seguenti criteri generali per la valutazione dei titoli:

1. i servizi saranno valutati fino alla dichiarazione sostitutiva di certificazione a corredo dell'istanza;
2. in caso di servizi contemporanei sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
3. i servizi omogenei prestati nella stessa posizione funzionale o qualifica, anche in sedi diverse, saranno cumulati fra di loro;
4. per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno al 1° gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese;
5. per la valutazione dei servizi le frazioni di anno saranno calcolate in ragione mensile, considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a giorni 15; non saranno valutati periodi di servizio pari o inferiori a giorni 15;
6. i servizi prestati presso cliniche o istituti universitari o riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diversa indicazione;
7. qualora la dichiarazione relativa al servizio (qualifica, posizione funzionale, ente, tipologia di rapporto) sia incompleta degli elementi utili alla valutazione il servizio stesso non sarà valutato;
8. in caso di servizio prestato a tempo parziale, il punteggio sarà calcolato applicando la percentuale risultante dal certificato o dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al punteggio previsto per il corrispondente livello a tempo pieno; qualora dal certificato o dalla dichiarazione non risulti alcuna percentuale, il punteggio sarà calcolato applicando la percentuale del 50% ;
9. i punteggi saranno determinati con approssimazione alla terza cifra decimale, gli arrotondamenti verranno effettuati per eccesso se il quarto decimale è superiore a cinque, per difetto se lo stesso è pari o inferiore a cinque;
10. non saranno valutati attestati laudativi;
11. non sarà valutata la Laurea Specialistica/Magistrale richiesta quale requisito specifico di ammissione al presente concorso né titoli inferiori;
12. non saranno valutati, in quanto requisito specifico di ammissione, i cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del SSN nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni ovvero con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
13. non saranno valutati gli incarichi svolti dai concorrenti in dipendenza del servizio espletato se rientranti nei compiti propri della posizione funzionale rivestita;
14. non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
15. le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione debbono essere edite a stampa e materialmente presentate nella loro interezza, in upload alla domanda, così come già previsto nel bando di concorso.

A. - polu

9 5

per

**TITOLI DI CARRIERA** (fino ad un massimo di punti 10)

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 483/1997, avute presenti le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 165/2001, i 10 punti a disposizione della Commissione Esaminatrice saranno valutati come di seguito specificato.

Dedotta l'anzianità di servizio di 5 anni quale requisito di ammissione, si attribuiranno i seguenti punteggi:

- a) servizio presso SSN nella Posizione Funzionale o posizione funzionale superiore di livello 8°, 8° bis mesi 12 punti 1,000;
- b) servizio presso altre PA in qualifiche funzionali di 8° e 9° livello mesi 12 punti 1,000;
- c) servizio presso SSN in posizione funzionale di settimo livello mesi 12 punti 0,500;
- d) servizio presso altre PA nella posizione funzionale di 7° livello mesi 12 punti 0,500;
- e) servizio militare nel profilo punti 0,500.

Si riporta di seguito il testo degli artt. 20, 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997 in quanto applicabili:

**art. 20:** 1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto-legge 23.12.1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19.2.1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.

2. I periodi di effettivo servizio militare, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 22 della Legge 24.12.1986, n. 958 sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

**art. 22:** 1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979, n. 761.

2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati per il 25% della rispettiva durata con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate con rapporto continuativo è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza.

**Art. 23.** 1. Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10.7.1960, n. 735.

2. Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10.7.1960, n. 735 ai fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.

**TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO** (fino ad un massimo di punti 3)

Ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. n. 483/1997 verranno così valutati:

*A. pu G 6*

- a) Diploma di laurea – non valutabile in quanto requisito di ammissione;
- b) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
- c) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,500;
- d) laurea magistrale punti 1,000;
- e) altra laurea specialistica/magistrale attinente punti 1,000.

**PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI** (fino ad un massimo di punti 3)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997:

1. la valutazione delle pubblicazioni dovrà essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non potranno essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
2. la Commissione dovrà, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
  - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi;
  - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

La Commissione tenendo conto dei sopra indicati criteri decide di attribuire alla produzione scientifica il seguente punteggio:

- punti 0,025 per abstract, poster comunicazioni a congressi;
- punti 0,025 per articoli pubblicati su riviste a rilevanza nazionale;
- punti 0,050 per articoli pubblicati su riviste a rilevanza internazionale;
- punti 0,050 per capitoli di libri.

**CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE** (fino ad un massimo di punti 4)

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997, la Commissione concorda di valutare nel curriculum le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie (di carriera, accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici), idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito dal singolo concorrente e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici; in tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Con riferimento alla data di conseguimento della laurea fatta valere come requisito di ammissione, saranno presi in considerazione la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero e l'attività didattica presso corsi di formazione anche

H. pdh Q 7

universitari. Non sarà valutata l'attività didattica svolta presso istituti di istruzione secondaria di secondo grado o inferiori.

In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- servizi prestati presso SSN o PA nella qualifica (CO.CO.CO., Libera Professione, Interinale) nel profilo a concorso o nel livello 8° o 8° bis per mesi 12 punti 1,000;
- servizi prestati presso SSN o PA nella qualifica (CO.CO.CO., Libera Professione, Interinale) in qualifiche di settimo livello per mesi 12 punti 0,500;
- attività in area amministrativa presso enti pubblici nel profilo immediatamente inferiore alla categoria D per mesi 12 punti 0,120;
- dottorato di ricerca punti 1,000;
- tirocinio post laurea attività attinente punti 0,200;
- master in materia attinente di I° e II° livello;
- corsi di formazione universitaria/perfezionamento in materia attinente punti 0,200;
- posizione organizzativa presso ASL/PA per mesi 12 punti 0,500;
- docenze presso corsi di laurea 0,100;
- idoneità all'esercizio della professione di avvocato punti 0,500;
- corsi di lingua straniera ed informatica a livello avanzato punti 0,150;
- incarichi in libera professione presso enti della PA punti 0,400;
- componente nucleo di valutazione OIV e componente UPD per mesi 12 punti 0,100;
- attività di responsabile trasparenza e/o anticorruzione per mesi 12 punti 0,100;
- partecipazione a corsi, congressi, convegni anche con esame finale, come uditor punti 0,010;
- partecipazione a corsi, congressi, convegni come docente/relatore punti 0,020;
- attività didattica universitaria per anno accademico, fino a 20 ore o in carenza impegno orario punti 0,240;
- attività didattica universitaria da 21 a 40 ore punti 0,300;
- attività didattica universitaria per anno accademico, oltre 40 ore punti 0,360.

La Commissione decide, inoltre, di valutare eventuali altri titoli ed attività tenendo presente la natura e l'attinenza degli stessi con la posizione funzionale di cui al concorso in argomento.

A questo punto, la Commissione avendo ultimato la determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli procede, al fine dell'espletamento della prova scritta, a formulare collegialmente, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, la seguente terna di temi che vengono registrati progressivamente come in appresso:

**PROVA SCRITTA N. 1 – LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE: PRINCIPI GENERALI, INQUADRAMENTO NORMATIVO E CONTRATTUALE.**

**PROVA SCRITTA N. 2 – DOPO UN BREVE INQUADRAMENTO NORMATIVO, IL CANDIDATO SI SOFFERMI SULLA RELAZIONE CHE SUSSISTE TRA PIANO ANTICORRUZIONE, PIANO DELLA TRASPARENZA E SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.**

**PROVA SCRITTA N. 3 – IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI STRUTTURA COMPLESSA NEL SSN. IL CANDIDATO APPROFONDISCA LA DISCIPLINA DELLA MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DI NOMINA.**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and the number 8.